

Provincia di Imperia

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 29/01/2009

Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 3.3.2011

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale, dei Gruppi e delle Commissioni Consiliari.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità con le quali sono forniti al Consiglio e ai Gruppi Consiliari servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il loro funzionamento.

Art. 2 Interpretazione del regolamento

1. Quando nel corso delle adunanze sorgono contestazioni in ordine all'interpretazione delle norme del regolamento da applicare per il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio, ovvero per la prosecuzione della trattazione o deliberazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio Provinciale può sospendere la seduta e riunire la Conferenza dei Capigruppo al fine di adottare le necessarie decisioni.

Art. 3 Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Provinciale si tengono, di regola, presso la Sala Consiliare del Palazzo della Provincia, sita in Viale Matteotti n. 147 - Imperia.
2. Il Presidente del Consiglio Provinciale stabilisce che l'adunanza del Consiglio Provinciale si possa tenere, sentita la Conferenza dei Capigruppo, in luogo diverso dalla sede provinciale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio Provinciale sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, emergenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Provinciale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 4 Bandiere e Gonfalone

1. Nei giorni in cui hanno luogo le riunioni del Consiglio Provinciale, presso la sede della Provincia vengono esposte: la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea, quella della Provincia e quella della Regione Liguria, dal mattino fino al termine della seduta.
2. Nella sala delle riunioni del Consiglio Provinciale dev'essere sempre esposto il Gonfalone della Provincia.

CAPO II INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 5 Entrata in carica dei Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio Provinciale la relativa deliberazione.

Art. 6

Convocazione e presidenza della prima seduta del Consiglio Provinciale

1. La prima seduta del Consiglio Provinciale dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia ed è dallo stesso presieduta fino all'elezione del Presidente del Consiglio Provinciale.
2. Tale convocazione deve avvenire entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Art. 7

Adempimenti prima seduta

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio Provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo secondo le procedure indicate dall'art. 69 del Testo Unico.
2. Alla prima seduta i Consiglieri Provinciali possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare sia che si tratti della loro convalida, sia che si contrastino le operazioni elettorali.
3. Nella stessa seduta il Consiglio Provinciale prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti dall'organo competente e provvede, seduta stante, alla convalida dei surroganti. Questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare ai lavori del Consiglio.
4. Il Presidente della Provincia, nella prima seduta successiva alla elezione, dà comunicazione della nomina dei componenti la Giunta, fra cui un Vice Presidente.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

CAPO I PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 8 Il Presidente del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri Provinciali nella prima seduta del Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti.
2. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Provinciale avviene con votazioni separate indicando sulla scheda il nome di un Consigliere. Viene dichiarato eletto chi ottiene la maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio Provinciale. In caso di mancato raggiungimento del quorum alla terza elezione si procede al ballottaggio tra i due Consiglieri Provinciali che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. In caso di parità viene dichiarato eletto il più anziano d'età.
3. Il Presidente del Consiglio Provinciale rappresenta l'intero Consiglio Provinciale ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto provinciale e dal presente regolamento.
4. Il Presidente del Consiglio Provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni inerenti il Consiglio Provinciale, anche tramite la Conferenza dei Capigruppo consiliari.
5. Il Presidente del Consiglio Provinciale svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) convoca, sentita la Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Provinciale;
 - b) stabilisce, sentita la Conferenza dei Capigruppo, l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Provinciale;
 - c) presiede e dirige i lavori e le attività del Consiglio Provinciale;
 - d) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari;
 - e) cura i rapporti del Consiglio Provinciale con il Presidente della Provincia, la Giunta, i Consiglieri Provinciali, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Difensore Civico, gli Enti, le

- Istituzioni, le Aziende speciali e gli altri organismi dipendenti o controllati dalla Provincia;
- f) nomina, tramite decreto, su designazione dei Capigruppo, i componenti delle Commissioni Consiliari;
 - g) coordina il funzionamento delle Commissioni Consiliari, provvedendo all'assegnazione delle pratiche alle stesse sulla base delle relative competenze.
6. Nell'ambito dei compiti di cui alla precedente lettera c) il Presidente del Consiglio Provinciale, in particolare:
- a) provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano nel rispetto dei principi e delle norme del presente regolamento;
 - b) concede la facoltà di parlare ed assicura che gli interventi si svolgano entro i limiti temporali previsti dal presente regolamento, o, in mancanza, entro i limiti che provvederà a stabilire preventivamente e sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari;
 - c) pone e precisa i termini delle proposte sulle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama l'esito;
 - d) esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto provinciale e del regolamento;
 - e) apre e chiude i lavori consiliari ed in caso di tumulto o di disordini, che ne impediscano il regolare svolgimento, li sospende;
 - f) esamina le giustificazioni delle assenze dei componenti del Consiglio Provinciale dalle sedute e propone allo stesso organo i conseguenti provvedimenti.
7. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente del Consiglio Provinciale si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio Provinciale e dei singoli Consiglieri Provinciali.

Art. 9 **Il Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente, eletto con le stesse modalità previste dallo Statuto e dal vigente regolamento per l'elezione del Presidente del Consiglio Provinciale, svolge le funzioni del Presidente del Consiglio Provinciale in caso di sua assenza o impedimento, è membro dell'Ufficio di Presidenza e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 10 **Vacanza**

1. In caso di vacanza della carica di Presidente del Consiglio Provinciale o di Vice Presidente del Consiglio Provinciale si provvede alla loro sostituzione nella prima seduta utile successiva al verificarsi dell'evento.

Art. 11 **Ufficio di Presidenza del Consiglio**

- 1. E' istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio composto dal Presidente del Consiglio, dal Vice Presidente del Consiglio e da un membro nominato dal Consiglio Provinciale al suo interno.
- 2. L'Ufficio di Presidenza ha funzioni consultive e sotto la direzione del Presidente del Consiglio, concorre a definire la programmazione dei lavori del Consiglio. Unitamente alla Conferenza dei Capigruppo provvede all'esame preventivo della bozza dell'ordine del giorno del Consiglio.
- 3. Il Presidente del Consiglio può stabilire che alle riunioni partecipino o assistano i Dirigenti o funzionari competenti per un necessario supporto tecnico.
- 4. La convocazione dei componenti l'Ufficio di Presidenza avviene con avviso scritto a firma del Presidente del Consiglio.

Art. 12

Autonomia finanziaria

1. Nel bilancio della Provincia sono previste le risorse necessarie per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali della Presidenza del Consiglio e dei Gruppi consiliari, la corresponsione delle indennità di funzione, dei gettoni di presenza e dei rimborsi ai datori di lavoro per le assenze dei Consiglieri.
L'ammontare di tali risorse è determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione e del PEG, previa proposta concertata tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Provincia, sentita la Conferenza dei Capigruppo, in relazione all'attività programmata dell'assemblea e delle commissioni consiliari.
2. La programmazione dell'utilizzo delle risorse destinate allo svolgimento dell'attività del Consiglio è affidata all'Ufficio di Presidenza. Tali risorse sono utilizzate principalmente, secondo le seguenti destinazioni:
 - partecipazione dei Consiglieri a corsi di studi inerenti la carica istituzionale;
 - rapporti con le altre Assemblee elettive di altre Amministrazioni Provinciali;
3. Le spese di cui al comma precedente, su richiesta del Presidente del Consiglio, sono disposte dal Dirigente dell'Ufficio Consiglio Provinciale, mediante apposita determinazione, con la quale vengono assunti i relativi impegni di spesa.
4. Le spese di limitato ammontare possono essere gestite attraverso l'utilizzo dell'apposito Fondo Economico attivato dal Dirigente del settore competente a seguito di specifiche direttive.
5. Per le spese relative alla partecipazione dei Consiglieri a convegni e manifestazioni sono consentite anticipazioni che devono essere rendicontate entro il mese successivo. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le anticipazioni non utilizzate devono essere restituite.

CAPO II

I CONSIGLIERI PROVINCIALI

Art. 13

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio Provinciale.
2. I Consiglieri Provinciali hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Provinciale.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto da parte di almeno 1/5 dei consiglieri e corredata di una relazione illustrativa, è sottoposta al Presidente del Consiglio Provinciale il quale la trasmette, previa acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico, alla Commissione Consiliare competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio Provinciale o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio Provinciale comunica ai Consiglieri proponenti che la stessa non può essere sottoposta all'assemblea. La comunicazione è inviata per conoscenza al Presidente della Provincia. Qualora la proposta di deliberazione sia sottoscritta da un solo Consigliere o da un numero di Consiglieri inferiore a un quinto, il Presidente del Consiglio ne informa la Giunta che, sentito il Segretario Generale e condivisa nel merito la proposta, dispone per la relativa istruttoria. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio Provinciale iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
4. I Consiglieri Provinciali hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale.
5. Costituiscono emendamenti le proposte di correzioni di forma, di modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo dello schema di deliberazione.
6. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta e -fatti salvi quelli relativi a pratiche che non richiedono il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, i quali possono pertanto essere presentati anche nel corso della seduta- devono pervenire al Segretario Generale:

- a) almeno due giorni lavorativi prima dell'adunanza, nel caso di convocazione ordinaria;
 - b) almeno 12 ore prima dell'adunanza nell'ipotesi di oggetti aggiunti all'ordine del giorno già notificato e nei casi di convocazione d'urgenza.
7. Il Segretario Generale trasmette subito le proposte di emendamento pervenute, nei termini come sopra indicati, al Presidente del Consiglio Provinciale per conoscenza e ne cura, con procedura d'urgenza, l'istruttoria acquisendo i pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, se dovuti.

Art. 14 **Diritto di accesso**

1. I Consiglieri Provinciali in carica hanno diritto:
- a) di prendere visione di atti e documenti di archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi della Provincia e degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - c) di ottenere copia di atti e di documenti di archivio nonché delle deliberazioni e regolamenti provinciali.
2. Tale diritto è subordinato alla condizione che gli atti, documenti e provvedimenti di cui è chiesta visione o copia abbiano diretta attinenza con i compiti di istituto per l'espletamento dei quali è necessario prenderne visione.
3. I Consiglieri sono tenuti al segreto in relazione allo svolgimento delle sedute riservate ed in ogni altro caso determinato dalla Legge.

Art. 15 **Diritto di presentazione di ordini del giorno, mozioni ed interrogazioni**

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di presentare ordini del giorno, mozioni ed interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività della Provincia o che interessano, in senso generale o su temi particolari, la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione del territorio provinciale.

Art. 16 **Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno consiste nella formulazione di un giudizio o di una valutazione politica in merito a fatti o questioni, di interesse locale o nazionale, che investono problemi politici, economici e sociali di carattere generale. Non può impegnare il bilancio provinciale né modificare norme di funzionamento dei servizi ed attività della Provincia.

Art. 17 **Mozione**

1. La mozione consiste in una proposta tendente a concludersi con voto deliberativo su materie non iscritte all'ordine dei lavori. Essa può consistere anche in un invito rivolto al Presidente della Provincia o alla Giunta a promuovere la discussione su di un argomento, al fine di pervenire ad una determinazione in merito.

Art. 18 **Interrogazione**

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente della Provincia e altresì trasmessa al Presidente del Consiglio Provinciale per conoscere se un fatto sia vero o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività amministrativa della Provincia.

Art. 19
Richiesta di convocazione del Consiglio Provinciale

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale è tenuto a riunire il Consiglio Provinciale, in un termine non superiore a venti giorni dalla presentazione al protocollo dell'ente, quando lo richiedano il Presidente della Provincia o un quinto dei Consiglieri Provinciali assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni dai medesimi richieste, sempreché le stesse rientrino nelle competenze del Consiglio Provinciale.
2. L'istanza per la convocazione, indirizzata al Presidente del Consiglio Provinciale, deve contenere l'oggetto o gli oggetti specifici di cui si chiede la discussione e che costituiscono il contenuto dell'ordine del giorno.

Art. 20
Partecipazione alle adunanze

1. I Consiglieri Provinciali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Provinciale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri Provinciali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione nei casi previsti dall'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 267/2000.
3. L'obbligo di cui al comma 2 importa il dovere di allontanarsi dalla sala.

Art. 21
Gettoni di presenza e indennità di funzione

1. Ai Consiglieri Provinciali, non percipienti alcuna indennità, è attribuito un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a Consigli, Commissioni, Conferenza dei Capigruppo ed alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza di cui sono membri.
2. I consiglieri che partecipano, nel corso della stessa giornata, a più riunioni di organismi diversi, purché svoltesi in tempi differenti, hanno il diritto di cumulare i gettoni di presenza mensilmente, sempre che non venga superato il limite di ~~4/3~~ $\frac{1}{4}$ dell'indennità massima spettante al Presidente della Provincia.

Art. 22
Decadenza e dimissioni

1. I Consiglieri Provinciali decadono nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto Provinciale.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
4. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma di legge.

Art. 23
Nomine e designazioni di Consiglieri Provinciali presso Enti, Aziende ed Istituzioni e in organi, collegi e Commissioni

1. Il Consiglio Provinciale provvede alle nomine e alle designazioni dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge, oppure nei casi in cui è prevista la rappresentanza delle minoranze, sulla base di dettagliati curricula.
2. Provvede altresì alle nomine e alle designazioni dei propri rappresentanti, previste dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, in organi, collegi e Commissioni.
3. Si applicano, nei casi suddetti, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge.

4. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Provinciale, la stessa è effettuata in seduta pubblica e con voto segreto.
5. Il Consiglio Provinciale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate. Il Presidente della Provincia provvede alla nomina entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Il Presidente del Consiglio Provinciale assicura l'adeguata informazione ai Consiglieri Provinciali in relazione a ciascun Ente, Azienda ed Istituzione, trasmettendo ai Capigruppo, copia degli indirizzi e delle nomine. Nel caso in cui il Consiglio Provinciale non si pronunci nel suddetto termine, il Presidente della Provincia provvede alla nomina e alla designazione sulla base degli indirizzi fissati dal precedente Consiglio Provinciale.

Art. 24

Funzioni rappresentative

1. Il Consiglieri Provinciali, in ragione del loro mandato, partecipano a convegni, corsi, manifestazioni o a riunioni presso organismi pubblici o privati, enti o società o associazioni cui la Provincia aderisce, previa autorizzazione di volta in volta del Presidente del Consiglio Provinciale.
2. La relativa procedura è disciplinata dall'art. 3, comma 2, del Regolamento delle missioni degli Amministratori della Provincia.

Art. 25

Consultazione di Associazioni

1. Una volta che la Giunta Provinciale ha provveduto ad esaminare i bilanci di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo, gli atti relativi alla programmazione e pianificazione territoriale, si dà comunicazione entro cinque giorni alle associazioni di cui all'elenco approvato dalla Giunta, previo parere della 1^a Commissione Consiliare, che gli stessi atti sono depositati presso la Segreteria Generale con l'invito a far pervenire per iscritto le proprie osservazioni e/o proposte entro il termine perentorio di sette giorni per i bilanci e per il conto consuntivo, e quindici giorni per gli atti relativi alla programmazione e pianificazione territoriale, decorrenti dalla ricezione, fatti salvi termini diversi previsti dalla legislazione vigente.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 26

Gruppi consiliari e Capigruppo

1. I Consiglieri Provinciali, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dello Statuto provinciale, sono organizzati in Gruppi.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto anche un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo Consiliare.
3. I Consiglieri Provinciali che si distaccano dal Gruppo in cui sono stati eletti e non aderiscono ad altri Gruppi entrano a far parte del Gruppo misto, che può essere costituito anche da un solo Consigliere. Uno o più Consiglieri possono costituire un nuovo Gruppo. Fino a quando il Gruppo non elegge il proprio Capogruppo detta funzione è attribuita di diritto al Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti in percentuale nella propria lista.

4. I Consiglieri Provinciali sono tenuti a comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio Provinciale entro la prima seduta utile del Consiglio gli eventuali mutamenti intervenuti in ordine all'appartenenza ai rispettivi Gruppi.
5. Entro lo stesso termine di cui al comma 4, ogni singolo Gruppo elegge il proprio Capogruppo nonché il suo sostituto che ne assume le prerogative in caso di assenza temporanea e ne dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Provinciale, al Presidente della Provincia ed al Segretario Generale.
6. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente del Consiglio Provinciale, al Presidente della Provincia ed al Segretario Generale le variazioni.
7. Il Consigliere Provinciale che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio Provinciale, al Presidente della Provincia ed al Segretario Generale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del Gruppo a cui intende aderire. Rimane fermo quanto disposto al comma 3 (Gruppo Misto).
8. In caso di mancata designazione o di contemporanea assenza del Capogruppo e del suo sostituto le funzioni del Capogruppo vengono svolte da colui che ha riportato il maggior numero di voti in percentuale nella propria lista.
9. Nel bilancio della Provincia sono previste le risorse occorrenti per consentire lo svolgimento delle funzioni proprie del Consiglio Provinciale. Ai Gruppi consiliari sono assicurate le attrezzature ed i locali necessari per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 27

Conferenza dei Capigruppo

- La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Provinciale.
1. La Conferenza dei Capigruppo consiliari deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Provinciale prima di ogni seduta consiliare per l'esame preventivo della bozza dell'ordine del giorno. Può, inoltre, essere riunita ogni qualvolta lo stesso Presidente del Consiglio Provinciale lo ritenga utile nonché su richiesta del Presidente della Provincia, della Giunta o da Capigruppo consiliari che rappresentino almeno 1/5 dei Consiglieri Provinciali assegnati, previa indicazione dell'ordine del giorno da parte del richiedente.
 2. L'avviso di convocazione è comunicato ai Capigruppo almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telegramma, telefax, strumenti telematici di posta elettronica, almeno 24 ore prima.
 3. In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire almeno ventiquattro ore prima anche telefonicamente e può inoltre essere effettuata direttamente dal Presidente del Consiglio Provinciale.
 4. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri Provinciali assegnati alla Provincia.
 5. La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio Provinciale; vi partecipa, altresì, il Vice Presidente, entrambi senza diritto di voto. La Conferenza dei Capigruppo coadiuva il Presidente del Consiglio Provinciale nello svolgimento dei compiti allo stesso assegnati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento ed in particolare concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio Provinciale, propone la durata delle sessioni e delle sedute del Consiglio Provinciale indicando, altresì, l'ordine dei lavori consiliari e promuovendo, se necessario, quelli delle Commissioni.
 6. La Conferenza ha, inoltre, i seguenti compiti:
 - a) coadiuvare il Presidente del Consiglio Provinciale a fornire preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri Provinciali sulle questioni inerenti il Consiglio;
 - b) curare i rapporti con le Commissioni Consiliari;
 - c) individuare le Associazioni di cui allo Statuto provinciale da consultarsi in ordine al bilancio, alla programmazione e alla pianificazione territoriale.
 7. I pareri della Conferenza dei Capigruppo sono espressi in un quorum di voti rappresentativo della maggioranza dei votanti.
 8. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di un impiegato addetto.

CAPO IV LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 28 Commissioni permanenti

1. Il Consiglio Provinciale, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle seguenti Commissioni Consiliari permanenti ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Provinciale alle quali sono attribuite le competenze sotto specificate:
Prima Commissione: Partecipazione alla programmazione comprensoriale e regionale - Organizzazione politica ed amministrativa della Provincia - Attività normativa (Statuto e regolamenti) - Attività economiche, compreso turismo, manifestazioni, sport e tempo libero - Materie non espressamente attribuite alle altre Commissioni. Seconda Commissione: Ambiente - Trasporti - Caccia e Pesca - Protezione Civile - Patrimonio Immobiliare - Urbanistica - P.T.C. - Viabilità - Pianificazione e difesa del territorio - Agricoltura - Entroterra - Regolamenti nelle specifiche materie di competenza, in riunione congiunta con la I[^] Commissione. Terza Commissione: Servizi Sociali - Politica Culturale - Formazione Professionale - Servizi per l'Impiego - Università - Edilizia scolastica - Istruzione - Regolamenti nelle specifiche materie di competenza, in riunione congiunta con la I[^] Commissione.

Art. 29 Composizione Commissioni Permanenti

1. La composizione delle Commissioni Consiliari è rapportata alla consistenza numerica dei Gruppi Consiliari e viene determinata dal Consiglio Provinciale in numero di un Commissario ogni tre Consiglieri Provinciali o frazioni pari o superiori a 1/3. Ogni Consigliere, con esclusione del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio Provinciale, deve far parte di almeno una Commissione, salvo decisione contraria del singolo Consigliere Provinciale.
2. I Gruppi dovranno essere rappresentati in ogni Commissione.
3. Il Presidente della Provincia, gli Assessori e i Consiglieri ove non siano già componenti, possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.
4. Ogni Commissione provvede ad eleggere tra i rispettivi componenti -a maggioranza assoluta di voti e a scrutinio segreto- un Presidente ed un Vice Presidente.

Art. 30 Nomina Componenti

1. I componenti delle Commissioni Consiliari sono nominati dal Presidente del Consiglio Provinciale su designazione dei Capigruppo.
2. Con la stessa modalità si procede ad eventuali sostituzioni ed alle modificazioni conseguenti a variazioni intervenute nella composizione dei Gruppi Consiliari.

Art. 31 Convocazione e funzionamento delle Commissioni Permanenti

1. Le Commissioni Consiliari sono convocate dai rispettivi Presidenti con apposito avviso scritto contenente l'Ordine del Giorno, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e da affiggersi all'Albo Pretorio.
2. L'ordine del giorno deve riferirsi a materie strettamente connesse alle competenze delle singole Commissioni.
3. Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di ventiquattro ore anche mediante avviso telefonico.

4. Le Commissioni debbono essere convocate entro cinque giorni allorché ne facciano richiesta tanti Commissari che rappresentino almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.
5. Le sedute delle Commissioni permanenti sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dalla legge e dall'art. 46 del presente regolamento.
6. Le sedute delle Commissioni che comportano votazioni sono valide quando siano presenti un numero di Commissari che rappresentino almeno la metà dei Consiglieri Provinciali assegnati. Negli altri casi è sufficiente la presenza di un numero di Commissari che rappresentino almeno un quinto dei Consiglieri Provinciali assegnati.
7. Ogni Commissario esprime il proprio voto in tanti ventiquattresimi quanti sono i membri del proprio Gruppo e per un massimo in ogni caso di 3/24.
8. Un Commissario che non possa intervenire ad una seduta può essere sostituito da altro Consigliere dello stesso Gruppo mediante dichiarazione di quest'ultimo al Presidente della Commissione che provvederà a farne dar atto nel verbale.
9. Le pratiche di iniziativa dell'esecutivo devono essere relazionate dal Presidente o dall'Assessore competente.

Art. 32 **Pareri**

1. Le Commissioni Consiliari permanenti esprimono il proprio parere riguardo alle seguenti categorie di atti fondamentali:
 - a) statuti e regolamenti dell'ente e delle aziende speciali;
 - b) programmi di opere pubbliche;
 - c) bilanci annuali e pluriennali;
 - d) piani territoriali e urbanistici;
 - e) convenzioni con Comuni, costituzione di forme associative;
 - f) costituzione di istituzioni e di aziende speciali, partecipazione della Provincia a società di capitali;
 - g) indirizzi relativi alle nomine, designazioni e revoche di competenza del Presidente della Provincia;
 - h) nomine, designazioni, revoche di competenza consiliare.
2. Sono trasmesse per mera presa d'atto alla Commissione Consiliare competente per materia le deliberazioni di competenza della Giunta riguardanti le seguenti materie:
 - acquisti, alienazioni, appalti e in genere tutti i contratti il cui importo complessivo superi i 154.937,06 €
 - prelevamenti dal fondo di riserva ordinarioLe deliberazioni in esame sono trasmesse al Presidente della Commissione Consiliare competente per materia entro 5 giorni dall'affissione delle stesse all'Albo Pretorio.
3. Le Commissioni Consiliari possono altresì esprimere il proprio parere riguardo alle ulteriori pratiche di competenza del Consiglio ove richiesto dal Presidente della Provincia, dall'Ufficio Giunta o dall'Ufficio di Presidenza.
4. Il parere deve essere definitivamente espresso entro 30 giorni dalla richiesta: decorso tale termine senza che la Commissione si sia pronunciata si prescinde dal parere stesso.
5. Le Commissioni per lo svolgimento dei propri compiti possono effettuare indagini e sopralluoghi sul territorio della Provincia avvalendosi, ove occorra, della collaborazione degli Uffici Provinciali.

Art. 33 **Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori**

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da personale dell'Ufficio Commissioni Consiliari **e/o del Settore Affari Generali**.
2. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione e curare il deposito degli atti da sottoporre alla Commissione. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della

Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza.

3. I verbali delle Commissioni in materia finanziaria, di bilanci e di investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 34

Commissione di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio Provinciale, su proposta della Giunta Provinciale o di almeno 1/5 dei consiglieri provinciali assegnati può istituire, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 21 dello Statuto, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una Commissione avente funzioni di controllo o di garanzia.
2. Il Consiglio Provinciale, nella deliberazione costitutiva, definisce il numero dei componenti, la loro rappresentanza e provvede alla nomina dei componenti della commissione stessa, che dura in carica fino alla scadenza del mandato.
3. I membri della Commissione di controllo o di garanzia eleggono nel proprio seno il Presidente della commissione, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 44 Tuel, la presidenza spetta all'opposizione.

Art. 35

Commissioni speciali

1. Il Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto provinciale, e su proposta della Giunta Provinciale o di almeno un quinto dei Consiglieri Provinciali assegnati, può istituire con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Commissioni speciali su attività dell'Amministrazione, per esperire ispezioni ed indagini conoscitive e per esaminare e riferire al Consiglio Provinciale argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Provincia.
2. Il Consiglio Provinciale, nella deliberazione costitutiva, definisce il numero dei componenti e la loro rappresentanza, la finalità, l'oggetto e l'ambito dell'indagine o dell'argomento nonché il termine per concludere l'attività e riferire al Consiglio stesso.
3. Il Consiglio Provinciale, nella stessa seduta di costituzione della Commissione provvede alle nomine dei componenti della Commissione stessa nonché del suo Presidente.
4. La Commissione ha facoltà di ottenere tutti gli atti, i documenti e le informazioni ritenuti utili all'espletamento del suo mandato, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, le Commissioni possono effettuare l'audizione di membri del Consiglio, del Presidente della Provincia e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Generale, dei Dirigenti nonché dei rappresentanti della Provincia in altri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della Commissione è effettuata da un dipendente appositamente incaricato.
6. Le risultanze dei lavori della Commissione sono comunicate al Consiglio Provinciale mediante una relazione illustrativa del Presidente della Commissione stessa. Spetta al Consiglio Provinciale l'adozione, preso atto della suddetta relazione, dei provvedimenti conseguenti.
7. Con la presentazione al Consiglio Provinciale della relazione la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta, a meno di diversa decisione del Consiglio stesso. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Generale, che ne cura la conservazione nell'archivio della Provincia.

Art. 36
Commissione di studio per le politiche del personale

1. E' istituita la Commissione speciale di studio per le politiche del personale con la seguente composizione:
 - a) Presidente della Giunta Provinciale, o suo delegato con funzioni di Presidente;
 - b) 4 Consiglieri Provinciali, di cui 2 della minoranza, designati dal Consiglio Provinciale, con voto limitato a 2;
 - c) 4 membri designati dalla RSU tra cui il Presidente della stessa RSU ed un responsabile/delegato per ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ente;
 - d) il Dirigente del Personale
 - e) il Direttore Generale.
2. La Commissione è convocata dal Presidente a mezzo posta elettronica o fax con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, salvo i casi d'urgenza in cui è sufficiente un preavviso di due giorni.
3. Le sedute sono valide quando siano presenti almeno la metà dei componenti.
4. La Commissione ha la stessa durata del Consiglio Provinciale e continua ad esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento nel nuovo organo collegiale.
5. La Commissione si riunisce, di norma, almeno sei volte all'anno.
6. Alla Commissione speciale per le politiche del personale spetta esprimere valutazioni e proposte al Consiglio Provinciale in ordine alle seguenti materie:
 - a) organizzazione del lavoro anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici ed alle innovazioni tecnologiche ai fini del loro miglioramento;
 - b) strumenti e risorse relative alla formazione ed all'aggiornamento del personale;
 - c) criteri adottati per la definizione dei sistemi, dei piani e dei programmi volti ad incrementare la produttività;
 - d) aspetti generali relativi alle condizioni ambientali e alla qualità del lavoro;
 - e) tutte le altre materie che possono essere oggetto di studio in relazione alle politiche del lavoro e ai suoi riflessi economici.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO

CAPO I
CONVOCAZIONE
Art. 37
Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio Provinciale, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. Nell'ordine del giorno, di norma, gli oggetti sono elencati nel seguente ordine di trattazione:
 - a) approvazione verbali seduta precedente;
 - b) eventuali comunicazioni;
 - c) ordini del giorno, mozioni ed interrogazioni;
 - d) altre pratiche.
3. Sono elencati distintamente gli argomenti che devono essere trattati in "seduta segreta".
4. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri Provinciali di individuarne con certezza l'oggetto.

Art. 38
Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Provinciale è effettuata dal Presidente del Consiglio Provinciale ed è disposta a mezzo di avvisi scritti.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, della sede dove la stessa sarà tenuta e l'insieme degli argomenti oggetto di trattazione.
3. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione.
4. Copia dell'avviso con allegato l'ordine del giorno delle adunanze deve essere pubblicato all'albo pretorio ed inviato ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto e dall'apposito regolamento, ai Dirigenti, agli organi d'informazione-stampa e radiotelevisione che hanno sede od uffici di corrispondenza nella Provincia.
5. Il Presidente del Consiglio può disporre la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti più rilevanti.

Art. 39
Termine per l'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Provinciale, con l'ordine del giorno, deve pervenire al domicilio di ciascun Consigliere Provinciale a mezzo messo notificatore, raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, e, a seguito di **previa accettazione scritta del consigliere anche a mezzo** telefax, ovvero con qualsiasi altro mezzo informatico e telematico **compresa la mail firmata digitalmente** che consenta di acquisire ricevuta dal Consigliere o dalla persona dallo stesso indicata o, comunque, di provarne l'avvenuto ricevimento.
2. I Consiglieri Provinciali, nel caso non desiderino che la convocazione venga recapitata al proprio domicilio devono designare, entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario con il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente i documenti.
3. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso **e/o la mail firmata digitalmente** deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri Provinciali almeno quarantotto ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

CAPO II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 40
Adunanze

1. Le adunanze si distinguono in ordinarie, ~~e~~ d'urgenza, e in **casi di particolari eventi e/o ricorrenze in "straordinaria e solenne"**, nonché di prima e seconda convocazione.
2. Le adunanze sono qualificate d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono indifferibile la loro convocazione. Tutte le altre adunanze sono ordinarie.

Art. 41
Adunanze di prima convocazione

1. Le adunanze sono normalmente di prima convocazione.
2. Il Consiglio Provinciale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri Provinciali assegnati alla Provincia.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri Provinciali tenuti ad astenersi obbligatoriamente. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
4. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti è accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Generale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
5. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio Provinciale ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
6. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale, il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta la mancanza del numero legale, avverte il Presidente del Consiglio Provinciale, che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Qualora venga constatata la mancanza del numero legale l'adunanza viene dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri Provinciali presenti al momento della chiusura della riunione.
7. La verifica del numero legale può essere richiesta da ciascun Consigliere.

Art. 42
Adunanze di seconda convocazione

1. Si considera di seconda convocazione l'adunanza in cui vengono riproposti gli argomenti non trattati in precedente adunanza per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza di seconda convocazione deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima.
3. L'adunanza di seconda convocazione, è valida con la presenza di un terzo dei Consiglieri Provinciali assegnati, escluso il Presidente della Provincia. Tuttavia nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri Provinciali assegnati, compreso il Presidente della Provincia, i seguenti atti: a) il bilancio annuale di previsione, b) il rendiconto della gestione, c) i regolamenti, d) la partecipazione a società di capitali, e) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri Provinciali tenuti ad astenersi obbligatoriamente. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio Provinciale, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
6. Le convocazioni per le sedute di prima convocazione e per quelle di seconda convocazione possono essere effettuate con unico avviso scritto, la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione almeno cinque giorni liberi prima di quello in cui sono indette le riunioni.
7. Qualora l'avviso per la prima convocazione non indichi la data e l'ora della seconda, l'invito per l'adunanza di seconda convocazione deve essere inviato a ciascun Consigliere Provinciale, almeno due giorni liberi prima di quello in cui è indetta la riunione.
8. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione

dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta segue le regole previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In caso contrario può essere richiesto il rinvio della loro trattazione.

Art. 43 **Deposito degli atti**

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio addetto al Consiglio e ai Gruppi Consiliari, nel giorno dell'adunanza e nei due giorni lavorativi precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio Provinciale se non è stata depositata entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove occorrono, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
3. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
4. La documentazione relativa al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione è depositata presso l'Ufficio addetto al Consiglio e ai Gruppi Consiliari almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'approvazione, con le modalità di cui al regolamento di contabilità.
5. Entro il termine di cui al comma 4 devono essere depositati a disposizione dei Consiglieri Provinciali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione.
6. Gli strumenti di programmazione devono essere depositati almeno 10 giorni prima della seduta in cui verranno trattati.
7. I seguenti documenti devono essere depositati almeno cinque giorni prima della seduta in cui verranno trattati:
 - statuto, regolamenti e relative modifiche;
 - statuti delle aziende speciali e delle società partecipate;

Art. 44 **Partecipazione degli Assessori**

1. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio Provinciale per effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni loro richiesti dal Consiglio, senza diritto di voto.
2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio Provinciale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO III **PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE**

Art. 45 **Pubblicità delle sedute e comportamento del pubblico**

1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 46.

2. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio Provinciale deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri Provinciali o dalle decisioni adottate dal Consiglio Provinciale.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente del Consiglio Provinciale, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei commessi. A tal fine due di essi sono sempre comandati in servizio per le sedute del Consiglio Provinciale, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio Provinciale.
4. Quando da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente del Consiglio Provinciale, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal secondo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.
5. Quando si verificano disordini e risultano vani i richiami il Presidente del Consiglio Provinciale può sospendere la riunione o dichiararla definitivamente interrotta.
6. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente del Consiglio Provinciale e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 46 **Sedute segrete**

1. La seduta del Consiglio Provinciale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente del Consiglio Provinciale invita i Consiglieri Provinciali a chiuderla, senza ulteriori interventi o può disporre il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio Provinciale, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Provinciale, gli Assessori, il Segretario Generale e gli altri dipendenti addetti al servizio di segreteria del Consiglio che restano vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 47 **Sedute "aperte"**

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Provinciale, nella sua sede abituale.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Provinciali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, di Comuni, di altri Enti Pubblici, delle associazioni e formazioni sociali e, in generale, quanti sono interessati dai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Provinciale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Provinciale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Provinciale non possono essere adottate deliberazioni od assunti anche in linea di massima, impegni di spesa a carico della Provincia.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 48 Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno i Consiglieri Provinciali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure.
2. Tale diritto è esercitato e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio Provinciale deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.
4. I Consiglieri Provinciali partecipano alle adunanze in abbigliamento consono al rispetto dell'istituzione seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio Provinciale.
5. Il Consigliere che abbandona anzitempo la seduta deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio Provinciale ed al Segretario Generale.

Art. 49 Discussione

1. Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno è il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato per il settore. Relatori delle proposte effettuate dal Presidente del Consiglio Provinciale e dai Consiglieri, sono i proponenti.
2. I Consiglieri Provinciali che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio Provinciale all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente del Consiglio Provinciale deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente del Consiglio Provinciale è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio Provinciale richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio Provinciale, senza ulteriore discussione, decide con votazione palese.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal presente regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nella seduta successiva.
7. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio Provinciale dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire.
8. Nella trattazione dello stesso argomento il Capogruppo o il Consigliere delegato per il Gruppo, può intervenire soltanto per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di dieci, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore, elevabile rispettivamente a trenta e venti minuti per la trattazione delle proposte deliberative relative allo Statuto provinciale, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti e a tutti gli strumenti di programmazione. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella discussione una sola volta per non più di dieci minuti ciascuno. Il termine per l'illustrazione di emendamenti e subemendamenti è fissato in cinque minuti.
9. Il Presidente della Provincia e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione.
10. Il Presidente della Provincia e/o il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

11. Il Presidente del Consiglio Provinciale dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri Provinciali che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del Presidente della Provincia o del relatore, dichiara chiusa la discussione.
12. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa soltanto per la dichiarazione di voto e per la durata non superiore, per ciascun Gruppo Consiliare, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
13. Limiti di tempo diversi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio Provinciale all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 50

Ammissione di dirigenti, funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale, per esigenze proprie o del Presidente della Provincia o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i dirigenti e/o i funzionari provinciali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Può altresì partecipare a tutte le assemblee dell'organo consiliare l'organo di revisione economico-finanziario.
4. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 51

Ordine di trattazione degli argomenti

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il Presidente del Consiglio Provinciale e il Presidente della Provincia effettuano eventuali comunicazioni sull'attività della Provincia e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Prima che abbia inizio lo svolgimento dell'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio Provinciale concede la parola a chi la domanda per brevi comunicazioni o richieste di informazioni che non riguardino argomenti già iscritti all'ordine del giorno e che non importino deliberazioni o discussioni.
3. Il Consiglio Provinciale, concluse le comunicazioni e la trattazione degli ordini del giorno, mozioni e interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine con cui sono stati scritti sull'avviso di convocazione. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente del Consiglio Provinciale o su richiesta del Presidente della Provincia o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio Provinciale si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza assoluta dei votanti, senza discussione.
4. Il Consiglio Provinciale non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Art. 52

Modalità di presentazione dell'interrogazione

1. L'interrogazione dev'essere sempre formulata per iscritto in modo chiaro e conciso e deve pervenire al Presidente della Provincia entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui si tiene la seduta del Consiglio Provinciale nella quale si intenda ottenere risposta.
2. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere dichiara se intende avere una risposta scritta: in tal caso il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato per il settore provvedono, entro quindici giorni dalla presentazione dell'interrogazione all'Ufficio addetto al Consiglio e ai Gruppi Consiliari, a fornire risposta scritta. La richiesta di risposta scritta preclude la trattazione orale nell'ambito del Consiglio Provinciale.

Art. 53

Trattazione dell'interrogazione

1. La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale del Consiglio, dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia, secondo l'ordine della loro presentazione.
2. Non si può dar luogo alla trattazione delle interrogazioni quando risulti assente il proponente. In tal caso la trattazione viene rinviata alla seduta successiva.
3. L'interrogazione viene letta al Consiglio da uno dei presentatori, il quale potrà anche illustrarne sinteticamente il contenuto, con un intervento della durata massima di dieci minuti. All'interrogante risponde il Presidente della Provincia oppure l'Assessore delegato per il settore. Ultimata l'esposizione, il proponente può solo dichiararsi soddisfatto o meno delle risposte avute, con sintetica motivazione.
4. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
5. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, possono essere trattate nell'ambito della discussione dell'argomento al quale si riferiscono.
6. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo Statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni che non abbiano carattere d'urgenza.

Art. 54

Presentazione e discussione della mozione

1. La mozione può essere presentata per iscritto da ciascun Consigliere Provinciale almeno tre giorni prima della seduta consiliare.
2. Il Presidente del Consiglio Provinciale invita uno dei proponenti della mozione ad illustrarla; quindi si apre la discussione, libera a tutti i Consiglieri. Il proponente ha a disposizione dieci minuti per l'illustrazione mentre agli interventi degli altri Consiglieri sono concessi cinque minuti. Al Presidente della Provincia ed agli Assessori è data facoltà di prendere la parola per ultimi.
3. A conclusione del dibattito si procederà alla votazione conclusiva effettuata in modo palese.

Art. 55

Presentazione e discussione dell'ordine del giorno

1. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto almeno tre giorni prima della seduta al Presidente del Consiglio Provinciale. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la

convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, sino all'inizio della seduta.

2. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di dieci minuti.
3. Può intervenire nella discussione un solo Consigliere per ogni Gruppo al fine di precisare le singole posizioni, nel tempo limite di cinque minuti. A conclusione del dibattito, si procederà alla votazione conclusiva effettuata in modo palese. Art. 56. Durata della discussione degli ordini del giorno, mozioni e interrogazioni¹. La trattazione degli ordini del giorno, mozioni e interrogazioni viene effettuata subito dopo le eventuali comunicazioni e per una durata massima complessiva di un'ora, salva diversa decisione del Consiglio Provinciale.

Art. 57

Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive possono essere poste solo prima dell'inizio della discussione di merito e vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri Provinciali - solo un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio Provinciale decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 58

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere Provinciale che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente del Consiglio Provinciale decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio Provinciale decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di cinque minuti.

Art. 59

Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio Provinciale dichiara conclusa la riunione.
2. Qualora il Consiglio Provinciale decida di interrompere i lavori a causa dell'ora tarda o di altro grave motivo il Presidente del Consiglio Provinciale dichiara conclusa l'adunanza e avverte i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio Provinciale sarà riconvocato per completare l'esame degli argomenti rimasti da trattare.

CAPO VI
SEGRETERIA E VERBALIZZAZIONE

Art. 60
Partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario Generale, o chi lo sostituisce legalmente, partecipa alle adunanze del Consiglio Provinciale ed esercita funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. Nei casi in cui il Segretario Generale si venga a trovare, su singole pratiche, in situazione di incompatibilità o in caso di altro impedimento, le sue funzioni verranno svolte, in assenza del sostituto, dal dirigente con maggiore anzianità di servizio presente in aula o, in mancanza, dal Consigliere Provinciale più giovane di età presente in aula.

Art. 61
Redazione e contenuto del verbale

1. Il processo verbale è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio Provinciale sui singoli oggetti trattati. Esso è sottoscritto dal Presidente del Consiglio Provinciale e dal Segretario della seduta.
2. Il processo verbale delle deliberazioni contiene le seguenti indicazioni essenziali:
 - a) oggetto della proposta trattata;
 - b) giorno, mese, anno ed ora d'inizio della seduta;
 - c) luogo della seduta;
 - d) nominativi dei Consiglieri presenti ed assenti;
 - e) indicazione dei Consiglieri di volta in volta autorizzati dal Presidente del Consiglio Provinciale ad intervenire nel corso della seduta;
 - f) esito della votazione su ciascuna proposta o emendamento in esame, così come accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio Provinciale;
 - g) indicazione delle eventuali sospensioni dell'adunanza e della ripresa dei lavori nonché dello scioglimento dell'assemblea;
 - h) indicazione, nell'ultimo verbale, dell'ora di chiusura della seduta.
3. E' fatta salva la facoltà di ogni membro del Consiglio Provinciale di far risultare a verbale il proprio voto contrario e i motivi del medesimo, nonché di fare inserire nello stesso la propria dichiarazione di voto, come pure le proprie dichiarazioni espresse nel corso della discussione quali risultano dalla registrazione della seduta.
4. Il Consigliere Provinciale può chiedere che venga allegato al verbale della seduta il testo integrale dell'intervento all'uopo preventivamente predisposto dal Consigliere medesimo in dattiloscritto o manoscritto leggibile.
5. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore.
6. Le registrazioni delle sedute consiliari devono essere conservate, per il periodo corrispondente alla legislatura cui le stesse si riferiscono, presso l'Ufficio Consiglio per la messa a disposizione dei Consiglieri Provinciali interessati che ne facciano apposita richiesta scritta al Segretario Generale per l'ascolto o il rilascio di copie.
7. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone. Deve essere espressa nel verbale la motivazione della decisione adottata.

Art. 62
Deposito - Rettifiche - Approvazione verbali

1. I verbali della seduta vengono depositati a disposizione dei Consiglieri Provinciali cinque giorni prima dell'adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione.
2. All'inizio della riunione il Presidente del Consiglio Provinciale chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati. Eventuali richieste di modifica, integrazione o rettifica devono essere formulate per iscritto. Se nessuno si pronuncia, i verbali si intendono approvati all'unanimità.
3. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente del Consiglio Provinciale interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti. Dopo tali interventi il Presidente del Consiglio Provinciale pone in votazione palese la proposta di rettifica.
4. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

CAPO VII LE VOTAZIONI

Art. 63 I Consiglieri scrutatori

1. Per le votazioni segrete il Presidente del Consiglio Provinciale designa tre Consiglieri Provinciali, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. Gli stessi assistono il Presidente del Consiglio Provinciale nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
2. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente del Consiglio Provinciale, che provvede a sostituirli.
4. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente del Consiglio Provinciale. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente del Consiglio Provinciale dispone che la votazione sia ripetuta.

Art. 64 Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Provinciali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui all'art. 65.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui il Consiglio Provinciale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva si effettua prima di iniziare la discussione sull'argomento;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di seguito indicato: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, emendamenti aggiuntivi;

c) le proposte di subemendamento agli emendamenti si votano nell'ordine di seguito indicato: subemendamenti soppressivi, subemendamenti modificativi, subemendamenti aggiuntivi;

d) per i provvedimenti composti da più articoli, quando almeno un quinto dei Consiglieri Provinciali lo richieda, la votazione avviene sui singoli articoli. In tale caso il provvedimento dovrà essere votato anche nel suo complesso.

e) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Art. 65 **Votazione palese**

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri Provinciali votano, dal posto loro assegnato, per alzata di mano o per appello nominale o con sistema elettronico. Spetta al Presidente del Consiglio Provinciale indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.
2. Il Presidente del Consiglio Provinciale pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti. Nella votazione col sistema elettronico i Consiglieri Provinciali votano contemporaneamente.
3. Controllato l'esito della votazione con l'ausilio degli scrutatori, il Presidente del Consiglio Provinciale ne proclama il risultato. Dopo la proclamazione del risultato nessun Consigliere può richiedere la rettifica del suo voto.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere Provinciale, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I Consiglieri Provinciali che votano contro la deliberazione o si astengono sono indicati nominativamente nel verbale.
6. Quando la votazione si effettua per appello nominale, il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri Provinciali rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente del Consiglio Provinciale con l'assistenza degli scrutatori.

Art. 66 **Votazione segreta**

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata in una postazione opportunamente individuata al fine di garantire la segretezza, a mezzo di schede nel modo seguente:
 - a) le schede sono predisposte dall'Ufficio addetto al Consiglio, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i cognomi ed i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio o il voto favorevole o contrario che esprime nella forma sintetica di "si" o "no".
2. I nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti.
3. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
4. I Consiglieri Provinciali che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio Provinciale, affinché ne sia preso atto a verbale.
5. Terminata la votazione, il Presidente del Consiglio Provinciale, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio Provinciale il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
6. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio Provinciale annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
7. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

Art. 67
Esito delle votazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti provinciali una maggioranza qualificata.
2. I Consiglieri Provinciali che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Non si computano per determinare il numero dei votanti coloro che escono dalla sala prima della votazione.
4. I Consiglieri Provinciali che non intendono astenersi né partecipare alla votazione hanno l'obbligo di uscire dalla sala.
5. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
6. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.
7. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata ai sensi del precedente comma sei alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio Provinciale solo in una adunanza successiva.
8. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il Presidente del Consiglio Provinciale conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68
Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio Provinciale ai Consiglieri Provinciali in carica.
2. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri Provinciali neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione, al Collegio dei Revisori dei Conti nonché al Difensore Civico.
3. Il Segretario Generale dispone l'invio di copia del regolamento ai Dirigenti.

Art. 69
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa provinciale in materia, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.